**Alla c/a di**

**I.N.P.S. Filiale XXX**

PEC: [CC](mailto:filiale.metropolitana.romamontesacro@postacert.inps.gov.it)

**Oggetto:** Riesame Assegno Unico e Universale per i Figli del 24/01/2023

Prot. n. INPSXXXXXXXXX

Cognome \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nato/a il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Cf: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**PREMESSO CHE**

- Il sig./Sig.ra \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_è titolare di permesso unico lavoro per attesa occupazione ai sensi dell’art. 5, comma 8.1 d.lgs. n. 286/98 T.U.I., rilasciato dalla Questura di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**CONSIDERATO CHE**

* Il decreto legislativo 230/2021 prevede all’ art. 3 che “*1. L'assegno di cui all'articolo 1 è riconosciuto a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno: a) sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o* ***sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi***  *o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi”*
* Con la circolare INPS n. 23 del 9 febbraio 2022 la prestazione è stata poi esplicitamente estesa a: Titolari di protezione internazionale (rifugiati e titolari di protezione sussidiaria), Apolidi, Titolari di Carta Blu, Titolari di permesso per lavoro autonomo, Lavoratori di Algeria, Marocco, Tunisia in forza degli accordi bilaterali dell'UE con questi Paesi.
* Inoltre, con il messaggio 25 luglio 2022, l’INPS ha ulteriormente esteso l’elenco degli aventi diritto ai seguenti permessi: Permesso per lavoro stagionale di durata di almeno 6 mesi; Permesso per assistenza minori ex art. 31, comma 3, del T.U.; Permesso per protezione speciale ex art. 19, commi 1, 1.1, 1.2 TU immigrazione; Permesso per casi speciali rilasciato ai sensi degli articoli 18 (grave sfruttamento) e 18 bis (violenza domestica) del T.U. immigrazione. **Sembrerebbe escluso il permesso di soggiorno per attesa occupazione.**
* Tuttavia, tale esclusione è senz’altro illegittima. Occorre preliminarmente sottolineare, infatti, che il permesso di soggiorno per attesa occupazione rientra nella categoria del permesso unico lavoro come previsto dall’ art. 12 direttiva 2011/98 - “*I lavoratori di cui* ***all’art. 3 paragrafo 1, lettere b) c) (cioè i cittadini dei paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi e quelli che sono stati ammessi a fini diversi dall’attività lavorativa, ma ai quali è consentito di lavorare)*** *beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano per quanto concerne:[…]e) i settori della sicurezza sociale come definiti dal regolamento CE 883/2004*”.
* Infatti, l’art. 22 c. 11 del D.lgs. 286/98 “*La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno,* ***e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale,******per un periodo non inferiore ad un anno******ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore.*** *Decorso il termine di cui al secondo periodo, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b). Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione ai centri per l'impiego, anche ai fini dell’iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari”.*
* Infine, Il tribunale di Trento con la sentenza 121 del 19.09.2023 ha dichiarato che il permesso di soggiorno per attesa occupazione è senz’altro titolo idoneo per la fruizione della prestazione in esame.
* **Con la stessa decisione il tribunale ha ordinato di riesaminare tutte le pratiche precedentemente respinte e ciò anche al fine di evitare ulteriori contenziosi.**

Pertanto, si richiede di riesaminare la pratica.

Allegati:

1) Sentenza del Tribunale di Trento n. 121;

2) Ricevuta della domanda;

3) Permesso di soggiorno

Luogo, Data e Firma